

Osservazioni sull'atto comunitario n. 180

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Cap. 1.4 Coerenza con altre politiche

Si segnala in positivo come la norma di settore si inquadri nel contesto più generale di politiche strategiche per l'Unione Europea, in particolare quella denominata "Europa 2020" su crescita e economia sostenibili, nuova PAC (pag. 3) e controlli ufficiali (pag. 4). In altri termini si conferma il fatto che per l'UE è questa la normativa sull'economia agroalimentare "verde". Da segnalare che non si conosce ancora l'esatta formulazione della normativa sui controlli ufficiali (revisione dei Reg.ti citati nella nota 7 a piè di pagina) e che a seconda di come verrà formulato il testo definitivo il sistema di certificazione potrà mutare organizzazione/funzionamento anche in maniera significativa, dunque che al momento un giudizio sul punto non è esprimibile.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Cap. 3.1 Sintesi delle misure proposte

Si evidenziano i seguenti aspetti:

- testo integrato sul sistema di controllo (pag. 7, vedi capitolo sopra): come metodo e semplificazione va bene, bisogna valutare il merito della proposta che ancora non c'è;
- si eliminano le esenzioni in vigore per l'obbligo di controllo di alcune categorie di commercianti (pag. 7): non va bene per come proposto, si rischia di diminuire la presenza dei prodotti bio nella rete distributiva in particolare nel contesto nazionale che vede una particolare frammentazione della filiera distributiva e già oggi l'assenza dei prodotti bio nel dettaglio tradizionale;
- viene eliminato l'obbligo di controllo annuale per gli operatori che verranno controllati con frequenza variabile a seconda analisi del rischio (pag. 7): va bene, tuttavia si rimanda la definizione delle tabelle relative a classe di rischi e frequenza dei controlli al nuovo Regolamento sui controlli ufficiali ancora non definito;
- vengono rafforzati gli obblighi di pubblicazione dei tariffari degli organismi di certificazione e delle informazioni relative agli operatori (pag. 7): va bene, è in linea con le politiche di FederBio in materia di trasparenza del settore;

- viene introdotta la certificazione di gruppo (pag. 7): appare inutile, visto il nuovo approccio sulla frequenza dei controlli (vedi sopra) e rischiosa/inappropriata la definizione dei limiti di applicazione basati esclusivamente su requisiti fisici (dimensioni aziendali) e non organizzativi;
- viene introdotto l'obbligo per gli operatori di essere certificati dal medesimo organismo di certificazione per i medesimi gruppi di prodotti nei diversi passaggi della filiera: il principio è certamente utile a ridurre il rischio di frode, tuttavia è evidente il suo impatto sul mercato della certificazione per come attualmente organizzato in Italia se non sarà chiarita adeguatamente l'applicazione della norma;
- vengono introdotti limiti per la presenza di residui di p.a. non ammessi, con possibilità di indennizzo per gli operatori soggetti a contaminazioni accidentali oltre tali limiti (pag. 7): il principio generale può essere condivisibile ma non ci sono elementi sufficienti per comprendere come verrà applicato e l'esempio italiano dimostra quanto sia rischiosa un'impostazione che non tenga conto delle prerogative dell'organismo di certificazione e che l'imposizione di limiti rigidi di certificabilità non è compatibile con un sistema di certificazione di metodo e non di prodotto.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Si segnalano i seguenti "considerando":

(3) integrazione con la PAC: positivo;

(5) integrazione con politiche ambientali europee: positivo;

(9) apertura a prodotti trasformati diversi da alimenti e mangimi: positivo;

(9) inclusione del sale marino nel campo di applicazione: totalmente incoerente con la norma;

(10) è il primo di una lunga serie di considerando che "motivano" l'opportunità del ricorso a atti delegati o di esecuzione da parte della Commissione, modalità che di fatto snatura in senso stesso della norma che è quindi di fatto svuotata di contenuti: negativo;

(12) si "motiva" l'esclusione della ristorazione collettiva dal campo di applicazione del Regolamento, rimandando a norme nazionali e private: negativo, visto che si obbliga alla certificazione anche chi semplicemente commercializza prodotti biologici confezionati mentre la ristorazione collettiva biologica è a tutti gli effetti un'operazione di preparazione con elevati rischi di frode;

(15) si prevede l'obbligo per gli operatori diversi da agricoltori di avere un sistema di gestione ambientale rinviando a atti della Commissione la definizione degli standard: il principio è condivisibile ma è negativo il rinvio a atti delegati senza alcun riferimento normativo;

(16) si motiva la cessazione delle aziende agricole "miste" (bio e convenzionali) al termine del periodo di conversione, rimandando a atti delegati della Commissione per norme sulla conversione: positivo solo se si escludono le situazioni con corpi aziendali adeguatamente separati, negativo per gli atti delegati;

(21) rinvio a atti della Commissione per le norme specifiche di produzione vegetale (pratiche colturali, gestione e fertilizzazione suoli, salute dei vegetali, gestione organismi nocivi e infestanti, produzione di funghi, di sistemi vegetali e vivaistici e raccolta spontanea): negativo;

(24) si motiva la fissazione di un "quantitativo massimo di letame per ettaro" in funzione del contenuto di azoto del letame: tecnicamente incomprensibile;

(28) rinvio a atti della Commissione per norme di produzione animale (origine animali, locali di stabulazione, superfici di allevamento, numero animali per ettaro, pratiche di allevamento e riproduzione, mangimi e alimentazione, la prevenzione e cura delle malattie): negativo

(32) rinvio a atti delegati della Commissione per norme di produzione delle alghe marine e l'acquacoltura: negativo

(37) rinvio a atti della Commissione per norme di produzione di alimenti e mangimi trasformati (processi, misure preventive, la composizione, misure di pulizia, immissione sul mercato compresa l'etichettatura e identificazione, separazione dei prodotti, degli ingredienti agricoli e delle materie prime per mangimi non bio, elenco degli ingredienti agricoli non bio, calcolo della percentuale di ingredienti agricoli e tecniche ammesse nella trasformazione di alimenti o mangimi): negativo;

(39) rinvio a atti delegati della Commissione per le norme di produzione vinicola (pratiche enologiche e restrizioni): negativo;

(41) rinvio a atti delegati della Commissione per le norme di produzione dei lieviti (processi e substrati): negativo;

(42) rinvio a atti delegati della Commissione per le norme di produzione specifiche per prodotti non precisati in altre categorie: negativo;

(43) si motiva la limitazione alle sole circostanze calamitose delle eccezioni alle norme di produzione biologica: toglie la flessibilità necessaria fra gli Stati membri per le diverse condizioni, dunque negativo;

(44) rinvio a atti delegati della Commissione riguardo alle eccezioni alle norme di produzione biologica in caso di circostanze calamitose: negativo;

(46) rinvio a atti delegati della Commissione per le norme di raccolta, condizionamento, trasporto e magazzinaggio di prodotti bio: negativo;

(48) rinvio a atti delegati della Commissione per i criteri per l'autorizzazione e revoca uso prodotti e sostanze e loro condizioni d'uso in tutte le fasi del processo di produzione e trasformazione: negativo;

(49) motivazione dell'introduzione dei limiti di residui di sostanze non ammesse nei prodotti bio: discutibile, l'applicazione anticipata in Italia del principio con DM è stata negativa;

- (50) rinvio a atti delegati della Commissione per la fissazione dei limiti di residuo: negativo;
- (51) viene motivata la possibilità per gli Stati membri di indennizzare gli operatori biologici soggetti a contaminazioni accidentali con risorse PAC: positivo se passerà la fissazione di un limite soglia, in Italia siamo già nelle condizioni di applicarlo;
- (57) rinvio a atti delegati della Commissione per elenco dei termini riferiti alla produzione bio, requisiti specifici di etichettatura e composizione dei mangimi e loro ingredienti, norme sull'etichettatura e uso delle indicazioni di conformità, modifica del logo europeo: negativo;
- (61) rinvio a atti delegati della Commissione per le norme di tenuta dei registri da parte degli operatori o di gruppi, pubblicazione elenco operatori, pubblicazione e applicazione delle tariffe degli odc e per la vigilanza da parte delle Autorità competenti e per certificazione "di filiera": negativo;
- (62) rinvio a atti delegati della Commissione per le norme relative alla certificazione di gruppo: negativo;
- (64) rafforzamento delle disposizioni relative all'importazione per quanto attiene requisiti dell'accreditamento e vigilanza della Commissione nei Paesi Terzi: positivo;
- (67) abolizione del regime di riconoscimento dell'equivalenza per i Paesi Terzi: positivo;
- (68) obbligo di tracciabilità per le produzioni importate da Paesi Terzi: positivo;
- (69) rinvio a atti delegati della Commissione per documenti e procedure inerenti l'importazione da Paesi Terzi: negativo;
- (70) rinvio a atti delegati della Commissione per norme sulla libera circolazione dei prodotti: negativo;
- (75) rinvio a atti delegati e di esecuzione della Commissione per banca dati sementi e materiale riproduttivo, autorizzazione o revoca sostanze ammesse, etichettatura e notifiche degli operatori: negativo;
- (80) rimando al Regolamento sui controlli ufficiali: positivo come metodo.

E' di tutta evidenza che il fatto più rilevante in questa fase è il rimando esteso della proposta di Regolamento a atti delegati o di esecuzione da parte della Commissione europea, svuotando di fatto di contenuti e "certezze" il Regolamento e lasciando alla sola Commissione europea il potere di decidere ciò che realmente sarà la nuova normativa di settore. Lasciare alla sola burocrazia europea la gestione di fatto di una normativa tanto complessa e articolata che si applica direttamente in tutta l'UE, ovvero in sistemi agricoli, agroalimentari e distributivi tanto differenti, riteniamo sia inaccettabile per l'evidente "esproprio" di funzioni nei confronti sia del Parlamento europeo che dei Governi e Parlamenti nazionali a favore di un rapporto diretto della Commissione con le lobby d'interesse, certamente più forti in alcuni Paesi del centro e nord Europa.

Riteniamo quindi che in questa fase la battaglia prioritaria da condurre in sede europea sia proprio sull'impostazione del testo del nuovo Regolamento. Inoltre e con riferimento ai primi testi disponibili si evidenzia come il quadro normativo sul versante tecnico venga significativamente irrigidito con una visione di agricoltura biologica (azienda agricola/allevamento interamente convertito e quasi totalmente autosufficiente per approvvigionamento di mezzi tecnici e mangimi non oltre lo stretto ambito aziendale o territoriale limitrofo) che è forse ideale per l'agricoltura bavarese ma largamente incompatibile con il modello agricolo italiano. In altri termini se non cambierà l'impostazione della proposta la base produttiva dell'agricoltura biologica italiana rischia di calare in maniera significativa o comunque di non svilupparsi più, aprendo la strada definitivamente a un crescente flusso di importazioni di materie prime biologiche da altri Paesi. Sarebbe l'ennesima occasione persa per l'agricoltura italiana, visto che il mercato dei prodotti biologici secondo tutte le previsioni continuerà a crescere sul mercato interno e mondiale anche negli anni a venire.

Bologna, 28 aprile 2014